

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-3968 del 17/07/2024
Oggetto	PROCEDIMENTO N. 7825 ĵ BALLERINI MARIA - COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO - AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE I LAVORI DI INSTALLAZIONE DI N° 5 SONDE GEOTERMICHE VERTICALI "CLOSED LOOP" AI SENSI DELL'ART. 17 REGOLAMENTO REGIONALE N. 41/2001
Proposta	n. PDET-AMB-2024-3967 del 10/07/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno diciassette LUGLIO 2024 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA

OGGETTO: PROCEDIMENTO N. 7825 – BALLERINI MARIA - COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO - AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE I LAVORI DI INSTALLAZIONE DI N° 5 SONDE GEOTERMICHE VERTICALI "CLOSED LOOP" AI SENSI DELL'ART. 17 REGOLAMENTO REGIONALE N. 41/2001

LA RESPONSABILE

PREMESSO che, con domanda registrata al protocollo con n. PG/2024/106298 del 11/06/24, Ballerini Maria (C.F. BLLMRA41R53F240C) in qualità di proprietaria dell'edificio residenziale sito in Comune di San Felice sul Panaro (MO), censito al catasto del medesimo comune al Foglio 28 particella 85 ha chiesto l'autorizzazione per l'installazione di n° 5 sonde geotermiche verticali (SGV) a circuito chiuso - tipo "closed loop" da realizzare su terreno di pertinenza del medesimo edificio residenziale ai sensi del Regolamento Regionale 41/2001;

VERIFICATO che

- la suddetta domanda è corredata da idonea documentazione tecnica, comprendente una Relazione tecnica ed un progetto a firma di Tecnico abilitato;
- il richiedente ha versato la somma prevista di € 102 per le spese di istruttoria della domanda ai sensi della DGR 65/2015;

DATO ATTO che:

- l'art. 10, comma 5 del D.lgs. n. 22/2010 dispone che sono da considerarsi piccole utilizzazioni locali di calore geotermico anche quelle effettuate tramite l'installazione di sonde geotermiche che scambiano calore con il sottosuolo senza effettuare il prelievo e la re-immissione nel sottosuolo di acque calde o fluidi geotermici e che le stesse sono da sottoporsi al rispetto di specifica disciplina regionale;
- il Servizio Attività Consultiva Giuridica e Coordinamento dell'Avvocatura Regionale della Direzione Generale Centrale degli Affari Istituzionali e Legislativi della Regione Emilia-Romagna, con nota prot. n. NP/2008/13220 del 16/7/08, ha chiarito che, nel caso di perforazioni finalizzate all'installazione di sonde geotermiche, è applicabile in via analogica la procedura di cui all'art.17 del Regolamento Regionale 41/2001 volta al rilascio di autorizzazioni alla perforazione, nelle more dell'approvazione della disciplina regionale ancora da adottare;

PRESO ATTO che:

- le sonde geotermiche verranno posizionate nella porzione sud ed ovest dell'area cortiliva del fabbricato residenziale (particella 85 del Foglio 28 del Comune di San Felice sul Panaro);
- le sonde saranno realizzate mediante perforazione a rotazione con distruzione di nucleo e circolazione diretta di fluidi e successiva calata di tubazioni in PEAD Pn16 diametro 40 mm in configurazione di singola U con successiva cementazione del foro con idonea malta cementizia e raggiungeranno una profondità massima di mt. 80 dal piano campagna;
- La potenza termica estraibile da ciascuna sonda è stimata in medi 3,255 KW per un fabbisogno nominale necessario pari a 16 KW;
- le perforazioni attraverseranno il corpo idrico sotterraneo 0630ER-DQ2-CCS (Pianura Alluvionale Padana - confinato superiore) classificato dal Piano di Distretto Idrografico del Fiume Po;

ACCERTATO Che:

- le caratteristiche costruttive delle sonde previste risultano al di sotto delle soglie previste dal Decreto Ministeriale 30/09/2022 per l'assoggettamento a procedura di PAS, ricadendo nella categoria assoggettata a "edilizia libera" secondo il medesimo decreto;
- l'impianto è progettato secondo gli standard costruttivi e di sicurezza proposti dalla normativa tecnica di riferimento;
- la potenza calorifera estratta dal sottosuolo risulta adeguata alle finalità di progetto come si

evince dalla documentazione tecnica allegata alla domanda;

DATO ATTO Che:

- Dovrà essere data comunicazione circa l'inizio e la presunta fine dei lavori;
- al termine dei lavori il richiedente dovrà rilasciare dichiarazione asseverata da un tecnico abilitato che i lavori sono stati eseguiti secondo gli elaborati sottoposti all'esame di questa Agenzia senza modifiche rispetto a quanto previsto nella domanda;
- dovranno essere comunicati i risultati relativi ai test di tenuta e di collaudo dell'impianto;
- eventuali modifiche ed ampliamenti del campo sonde dovranno essere nuovamente autorizzati dalla scrivente Agenzia; l'esecuzione di opere difformi dallo stesso o l'inosservanza delle condizioni prescritte comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalle vigenti disposizioni legislative;
- l'installazione delle sonde dovrà rispettare le distanze da proprietà e reti di servizio, secondo quanto previsto dal Codice Civile e dal Regolamento Comunale vigente;
- dovranno essere preventivamente chiesti e ottenuti eventuali titoli edilizi nel rispetto dei vigenti regolamenti urbanistici ed edilizi, se necessari o dovuti;

VISTI:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- il Regio Decreto 29/07/1927 n. 1443, "Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel regno";
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e s. m. e i.;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.) a far data dal 01.05.2016;
- la legge 7/8/1990, n. 241 e la L.R. n.26/2004;
- il D.M. 14 gennaio 2008 "Norme tecniche per le costruzioni" e le recenti norme sulla progettazione e installazione predisposte dal Comitato Termotecnico Italiano, norme UNI 11466:2012, 11467:2012 e 11468:2012;
- il Decreto del Ministero per la Transizione Ecologica 30 settembre 2022 recante "Prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, destinata al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici e misure di semplificazione per l'installazione dei predetti impianti";
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la legge 190/2012 e il vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione in Arpae;
- la DDG Arpae 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la DDG n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la DDG Arpae n. 100/2022 di aggiornamento della designazione dei responsabili trattamento dati personali ai sensi D.Lgs 196/2003
- la DDG Arpae n. 108/2022 "Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena alla Dott.ssa Valentina Beltrame;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria tecnica ed amministrativa esperita e del progetto tecnico presentato, che l'autorizzazione ad eseguire i lavori di installazione delle sonde geotermiche verticali a circuito chiuso ("closed loop"), possa essere rilasciata, sotto l'osservanza delle prescrizioni e limitazioni indicate nei successivi articoli;

DATO ATTO che:

- come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE Dott. Giuseppe Bortone;

- il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è la Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro Dr.ssa Valentina Beltrame e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

SU PROPOSTA dell' I.F. del Polo Specialistico demanio acque dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro di Arpae dott.ssa Angela Berselli in qualità di responsabile del procedimento

Per quanto precede,

DETERMINA

a) **di autorizzare** **Ballerini Maria (C.F. BLLMRA41R53F240C)**, fatti salvi i diritti di terzi e quanto disposto dalle vigenti norme in tema di procedimento edilizio, di autorizzazione energetica e del regolamento urbanistico ed edilizio del Comune di San Felice sul Panaro (MO), alla perforazione di n° 5 sonde geotermiche verticali (SGV) a circuito chiuso - tipo "closed loop" aventi profondità massima di 80 m, da realizzarsi in area cortiliva di fabbricato ad uso residenziale di proprietà della richiedente, identificato al foglio 28 mappale 85 N.C.T. del medesimo Comune, finalizzate all'estrazione di calore dal sottosuolo durante la stagione invernale per il riscaldamento ed alla immissione di calore per la climatizzazione durante la stagione estiva;

b) **di stabilire** che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si procederà alla pubblicazione sul sito web di www.arpae.it nella sezione "Amministrazione trasparente";

d) **di stabilire** che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae;

d) **di dare conto** che l'originale del presente provvedimento è conservato presso l'archivio informatico di questo Servizio Autorizzazioni e Concessioni e ne viene consegnata alla richiedente una copia;

e) **di definire** nell'articolato che segue le caratteristiche dell'installazione delle sonde geotermiche e le condizioni a cui le stesse sono subordinate, in base a quanto richiesto nella domanda di autorizzazione e ai documenti tecnici di progetto, a quanto contenuto negli atti richiamati nelle premesse, ed in base alle norme che regolano la materia;

Art. 1 – UBICAZIONE E CARATTERISTICHE DELLE SONDE GEOTERMICHE VERTICALI

1.1 Localizzazione:

- foglio 28 mappale 85 N.C.T. del comune di San Felice sul Panaro;
- coordinate piane U.T.M. RER fuso 32* del centroide dell'area di realizzazione delle sonde:
X=669.636 Y=968.065

1.2 Caratteristiche tecniche:

- sonde geotermiche a circuito chiuso aventi profondità massima da raggiungere pari a -80 mt da p.c. installate mediante perforazione a distruzione di nucleo con circolazione diretta di fluidi;
- tubazioni interne idrauliche di circolazione costituita da singola condotta PEAD PN16 DN40;
- cementazione foro da effettuarsi con malta di cemento, bentonite e sabbia o malta tipo "termoplast ®";

Art. 2 - PRESCRIZIONI TECNICO-COSTRUTTIVE

2.1 I lavori dovranno essere eseguiti secondo le prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, fatte salve altre indicazioni e prescrizioni che potranno essere impartite, anche nel corso d'opera, dallo scrivente Servizio.

2.2 La Ditta incaricata della perforazione deve essere dotata delle attuali tecnologie disponibili nel settore specifico e regolarmente abilitata dalla CCIAA con pertinente codice ATECO. In particolare dovrà procedere con impianti di perforazione attrezzati per il controllo di eventuali eruzioni di gas. Se durante l'esecuzione dei lavori venissero rintracciati idrocarburi liquidi o gas naturali, se ne dovrà provvedere **l'immediata sospensione**, avvertendo il Servizio S.A.C. di ARPAE di Modena per gli eventuali provvedimenti che venissero prescritti e che saranno vincolanti per la ditta stessa.

2.3 Nel corso delle operazioni di perforazione, per evitare possibili inquinamenti anche accidentali dovrà essere previsto un adeguato isolamento del terreno con teli impermeabili; si dovrà prestare particolare cura nell'impedire la dispersione di oli, carburanti o altri materiali inquinanti e/o il loro accesso nel foro di perforazione.

2.4 I materiali di risulta provenienti dagli scavi e dalle perforazioni potranno essere gestiti come terre e rocce da scavo seguendo le indicazioni del D.P.R. 120 del 13/06/2017 (Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo) oppure sulla base della vigente normativa sui rifiuti.

2.5 I fanghi liquidi o semiliquidi impiegati nei lavori di perforazione e non riutilizzabili dovranno essere conferiti come rifiuti a ditta autorizzata con emissione di formulario di identificazione nel rispetto della vigente normativa.

2.6 eventuali acque di risulta dalle perforazioni delle sonde potranno essere scaricate in fognatura su Autorizzazione del Comune di San Felice sul Panaro previo nulla osta del Gestore AIMAG s.p.a. nel rispetto del regolamento del Servizio Idrico integrato, ovvero raccolte e conferite ad impianto di trattamento autorizzato come rifiuti liquidi;

2.7 le operazioni di posizionamento delle sonde dovranno essere condotte prestando la massima cura nell'allineamento coassiale con la perforazione e nel successivo riempimento con malta cementizia; Quest'ultima sarà immessa nel foro con impianto di iniezione a partire dal basso e dovrà presentare caratteristiche di consistenza reologica idonee a rivestire le sonde e colmare completamente la cavità verticale allo scopo di impedire sollecitazioni meccaniche delle sonde in fase di esercizio. La miscela cementizia dovrà garantire le prestazioni termiche e meccaniche previste in fase progettuale.

2.8 Al termine delle perforazioni dovrà essere prevista la realizzazione di idonea protezione della testata del foro di ciascuna sonda con un pozzetto chiuso ermeticamente, carrabile ove necessario;

2.9 Particolare cura e attenzione dovrà essere altresì attuata per l'installazione delle componenti impiantistiche e dei raccordi al fine di scongiurare accidentali rotture/perdite con fuoriuscita del fluido circolante e sua potenziale infiltrazione o percolamento incontrollato nel sottosuolo.

2.10 l'impianto **do**vrà essere dotato di appositi dispositivi per monitorare la tenuta idraulica del circuito circolante (es. manometri, flussometri od altra idonea/opportuna tipologia atta allo scopo); **ogni sonda dovrà essere dotata di valvola per la disconnessione dal circuito al fine di poter essere esclusa in caso di accertato danneggiamento o perdita;**

2.11 Al termine dell'installazione delle sonde dovrà essere effettuato un collaudo delle opere realizzate ed in particolare:

- un Test di risposta Termica (TRT) su una o entrambe le sonde allo scopo di confermare la funzionalità della/e medesima/e rispetto agli obiettivi di progetto ed alle previsioni del modello geotermico di estrazione invernale del calore;

- una prova di tenuta idraulica del circuito mantenendo per almeno 2 h una pressione pari a 2 volte quella di esercizio, avendo comunque cura di non superare la pressione nominale massima ammissibile delle tubazioni PEAD delle sonde a fondo foro. La prova si intende superata qualora le variazioni significative di pressione non superano quelle possibili per eventuali dilatazioni del materiale, variazioni di T, ecc. e comunque non più di 0,5 Bar.

2.12 Si fa divieto di utilizzo nel circuito delle sonde, di anticongelanti contenenti additivi, anticorrosivi, antiruggine od inibitori di corrosione o altre sostanze caratterizzate da frasi di rischio relative a tossicità/nocività cronica/acuta. Il liquido ammissibile potrà essere costituito unicamente da acqua od acqua additivata con glicole propilenico atossico e biodegradabile per uso alimentare con concentrazione non superiore al 30%; fatture di

acquisto o Documenti di Trasporto relativi al liquido utilizzato dovranno essere conservati assieme al libretto di impianto di cui al successivo punto 2.14

2.13 Eventuali ed imprevisi effetti avversi dovranno essere resi noti alla Scrivente Arpae (Struttura Autorizzazioni e Concessioni Area Centro, Servizio Territoriale Distretto Area Sud, Servizio Sistemi Ambientali, pec: aoomo@cert.arpae.emr.it) ed alla REGIONE EMILIA-ROMAGNA (Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, aria e Agenti Fisici PEC: ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it).

2.14 In fase di esercizio, nelle more dell'emissione della specifica normativa regionale in materia prevista dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica 30 settembre 2022, dovrà essere verificata, ad intervalli periodici minimo annuali la tenuta idraulica del circuito attraverso test o attraverso la rilevazione di strumenti integrati quali sensori, manometri od altri sistemi in grado di adempiere a tale scopo. **Il titolare dell'autorizzazione deve mantenere un libretto di impianto in cui annotare gli esiti dei controlli impiantistici da effettuarsi a cura del tecnico installatore o di diverso operatore con le medesime credenziali abilitative.** Tale libretto dovrà essere tenuto a disposizione ed esibito in caso di controlli a cura della scrivente Arpae, fatte salve ulteriori e/o diverse prescrizioni determinate dall'entrata in vigore della sopracitata normativa regionale alla quale il titolare della presente autorizzazione sarà tenuto ad uniformarsi.

2.15 In caso di perdita di fluido nel sottosuolo da una o più sonde, queste dovranno essere disconnesse e svuotate dal fluido restante e dovrà essere informata la scrivente con proposta di eventuali operazioni di ripristino e successivo collaudo tecnico ovvero un piano di dismissione con eventuale perforazione di una nuova sonda.

2.16 Qualora in corso d'opera si rendesse necessario variare significativamente il sito di ubicazione dei punti di perforazione, o modificare in maniera rilevante (ovvero comportante una nuova valutazione tecnico-ambientale dell'intervento nel suo complesso) le caratteristiche del campo sonde autorizzato, i lavori dovranno essere immediatamente sospesi, dandone immediata comunicazione formale a questo Servizio; in tal caso, il Titolare dell'autorizzazione, potrà riprendere i lavori solo dopo l'avvenuto rilascio di atto della Scrivente Agenzia con provvedimento autorizzativo di variante.

Art. 3 – COMUNICAZIONI

3.1 Al fine di consentire l'espletamento delle verifiche e dei controlli sull'osservanza delle prescrizioni impartite, il titolare/concessionario, dovrà comunicare tramite lettera ad ARPAAE – S.A.C. di Modena - Unità Demanio Acque, e/o tramite posta, o via e-mail/PEC (aoomo@cert.arpae.emr.it), con un anticipo di almeno 10 gg., quanto segue:

- data di inizio dei lavori;
- cronoprogramma del cantiere con indicazione dello sviluppo temporale dello svolgimento dei lavori e dell'installazione delle sonde;

3.2 Entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori, doirà essere inviata a questo Servizio S.A.C. di ARPAAE la relazione di fine lavori con l'asseverazione dell'osservanza delle disposizioni impartite con la presente determinazione, a firma del tecnico incaricato della direzione dei lavori di perforazione, contenente:

- ▶ le caratteristiche dei lavori eseguiti;
- ▶ esatta ubicazione dei manufatti su planimetria catastale;
- ▶ diametro e profondità delle sonde, tecnica utilizzata per la perforazione, quote effettive da piano campagna raggiunte;
- ▶ modalità costruttive delle opere a protezione dell'imbocco del foro (pozzetto, avampozzo, etc.);
- ▶ la rappresentazione grafica della stratigrafia dei litotipi attraversati e relativo spessore (documento da firmare a cura di Tecnico abilitato iscritto all'ordine dei Geologi);
- ▶ le caratteristiche termofisiche del serbatoio geotermico e la resa dei terreni attraversati come risultanti da un Test di Risposta Termica da effettuarsi al termine dell'installazione;
- ▶ la **scheda tecnica di ognuna delle sonde realizzate**, secondo il modulo fornito dalla Struttura scrivente.
- ▶ **Allegata alla relazione di fine lavori dovrà inoltre pervenire significativa documentazione fotografica delle operazioni di realizzazione delle sonde realizzate.**

Art. 4 – TERMINI

4.1 La presente autorizzazione è accordata per la durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di notifica del presente atto e potrà essere prorogata, su richiesta dell'istante e per comprovati motivi per ulteriori dodici mesi.

4.2 Essa potrà essere revocata in qualsiasi momento per esigenze di tutela della risorsa idrica o per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/2001.

Art. 5 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

5.1 Durante l'esecuzione dei lavori, da attuarsi a regola d'arte, dovranno essere osservate tutte le norme di tutela e di sicurezza tese ad evitare danni alle persone ed alle cose, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 integrato e corretto con D.lgs. 03/08/2009 n. 106, nonché danni ai giacimenti nell'eventualità venissero rintracciati idrocarburi liquidi o gas naturali. Al termine dei lavori le aperture esistenti nel suolo, dovranno essere provviste di coperture. La zona di perforazione dovrà essere provvista di adeguata barriera di delimitazione per evitare l'accesso di persone estranee ai lavori.

5.2 Il presente provvedimento di autorizzazione alla perforazione/installazione delle sonde vincola il richiedente alla rigorosa osservanza delle vigenti norme sul procedimento edilizio (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia DPR 380/2001), e delle norme generali e speciali per la tutela delle acque dall'inquinamento, ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e successive modifiche, sollevando al riguardo l'Amministrazione concedente.

5.3 Copia della presente autorizzazione dovrà essere consegnata alla Ditta esecutrice dei lavori e tenuta in cantiere ed esibita ad ogni richiesta del personale preposto alla vigilanza.

5.4 Tutte le spese inerenti alla vigilanza da parte del Servizio concedente, che si riserva di procedere in qualsiasi momento al controllo dei lavori autorizzati, sono a totale carico della Ditta autorizzata.

5.5 Sono fatti salvi gli eventuali provvedimenti di competenza di altre Amministrazioni e l'emanazione dei provvedimenti in caso di accertate inadempienze alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e/o di violazioni di Legge.

Art. 6 - SANZIONI-DINIEGO-DECADENZA

6.1 Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente autorizzazione:

- qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dalla presente autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. 3/1999 e ss.mm. e integrazioni e al ripristino dello stato originario dei luoghi;

6.2 Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione ne determina la decadenza e può comportare il diniego della concessione (art. 16, comma 6 e art. 22 comma 1, lett. g) del regolamento regionale 41/2001).

Art. 7 – RICORSI

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giurisdizionale amministrativa per controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ai sensi del D.lgs. n. 104/2010, art. 33 comma 1 lettera b), nonché all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda le controversie concernenti canoni ed altri corrispettivi.

**La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Modena**
Dott.ssa Valentina Beltrame
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.